



Contestazione di addebiti

Venue Elvina

CURRICULUM VITAE

La sottoscritta Straziota Angela nata a Carbonara il 14/10/1968 e residente in Modugno alla via Fiume n°60

d i c h i a r a

- di essere cittadina italiana;
- di essere iscritta nelle liste dell'Ufficio di Collocamento del Comune di Modugno con la qualifica di impiegata direttiva;
- di godere dei diritti politici;
- di non avere procedimenti penali, nè disciplinari a suo carico;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di Bari in data 06/07/1992 con votazione 110/110;
- di aver svolto il periodo di prescritta pratica forense presso lo Studio Legale Martucci-Zecca sito in Modugno alla via Imbriani n.10;
- di essersi iscritta nel registro dei Praticanti Procuratori il 17/09/1992 con l'autorizzazione al patrocinio dinanzi le Preture del Distretto della Corte d'Appello di Bari dal 07/10/1993;
- di essere iscritta all'Albo degli Avvocati di

CA Bari dal 28/02/1997;

- di essere stata nominata, con decreto del 10/03/95 dal Presidente della Corte d'Appello di Bari, Giudice Conciliatore del Comune di Modugno e di ricoprire tale carica onoraria dal 15/03/1995 a tutt'oggi;
- di essere stata nominata varie volte Presidente di Seggio in occasione delle elezioni politiche, amministrative e referendarie;
- di aver frequentato un corso sul Diritto di Famiglia presso il Tribunale di Napoli;
- di avere una conoscenza scolastico-colloquiale delle lingue Inglese e Francese.

Luigi
Luigi Scavone

Capo XIII UFFICI E PERSONALE

Articolo 51 Organizzazione degli uffici e del personale

1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma. ⁽¹⁾

2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

(1) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. ⁽¹⁾

3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi. ⁽²⁾

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche

(1) Comma modificato dall'articolo 6, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. ⁽¹⁾

6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. ⁽²⁾

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. ⁽³⁾

(1) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 4, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

(3) Comma integrato dall'articolo 6, comma 8, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il testo dell'art. 45 del D. Lgs. 504/92, già citato, come risulta modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

Art. 45 (Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie.)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie.

2. Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie:

a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, sino al quinto esercizio finanziario successivo alla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

b) gli enti locali che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato.

8. [abrogato] ⁽¹⁾

9. [abrogato] ⁽¹⁾

10. [abrogato] ⁽¹⁾

11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

A completamento dell'argomento, si riportano le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 6 della Legge 15 maggio 1997, n. 127:

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

(...)

12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

(1) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 38, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

Capo XIII UFFICI E PERSONALE

Articolo 51

Organizzazione degli uffici e del personale

1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma. ⁽¹⁾

2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

(1) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, dif fide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. ⁽¹⁾

3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi. ⁽²⁾

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche

(1) Comma modificato dall'articolo 6, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. ⁽¹⁾

6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. ⁽²⁾

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. ⁽³⁾

(1) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 4, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

(3) Comma integrato dall'articolo 6, comma 8, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il testo dell'art. 45 del D. Lgs. 504/92, già citato, come risulta modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

Art. 45 (Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie.)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie.

2. Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie:

a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, sino al quinto esercizio finanziario successivo alla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

b) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato.

8. [abrogato] ⁽¹⁾

9. [abrogato] ⁽¹⁾

10. [abrogato] ⁽¹⁾

11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

A completamento dell'argomento, si riportano le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 6 della Legge 15 maggio 1997, n. 127:

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

(...)

12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

(1) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 38, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

COPIA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

Palazzo di Giustizia

BARI

Iscrizione nel Registro dei Praticanti Procuratori

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori
di Bari, nella adunanza del 17/9/1992;

Vista la domanda del dott. STRAZIOTA Angela, nato a
Carbonara di Bari il 14/10/1968, laureato in
giurisprudenza nella Università di Bari il 6/7/1992;

Visti i documenti allegati e il certificato rilasciato
da Avv. Enrico N. Dalfino il quale attesta di avere
ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per
gli effetti della pratica;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti
(art. 1 del R.D. 22-1-1934 n.37) e visti l'art. 1 della legge
24-7-1985 n.406 (nuovo testo dell'art. 8 del R.D.L. 27-11-
1933 n.1578) e il D.P.R. 10-4-1990 n.101,

O R D I N A

la iscrizione del dott. STRAZIOTA Angela
nel Registro dei Praticanti Procuratori.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.

(Avv. Alberto Bagnoli) (Avv. Carlo Schiavoni)

f.to Avv. Alberto Bagnoli f.to Avv. Carlo Schiavoni

Per copia conforme:

Bari, lì

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Alberto Bagnoli)



ASX

PROCURATORE
P.R.

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentonovantadue , il giorno
del mese di *2/12/82* , in Bari.

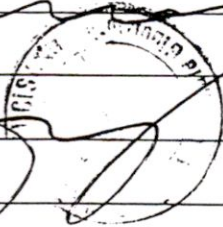
Sulla istanza dell'avv. Gabriele Damascelli
in qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati
e Procuratori di Bari;

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario
dell'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello
di Bari, per legale scienza e per tutti gli effetti
di legge, ho notificato l'antescritta delibera:

- al signor dott. STRAZIOTA Angela
residente in Modugno(BA) - Via Fiume n.60 mediante
consegna - ~~spedizione~~ di copia conforme

autenticata

Ufficiale



[Handwritten signature]

- al signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il
Tribunale di Bari, mediante consegna di copia
conforme autenticata, nel suo ufficio in
Bari, a mani e

Altra copia, autentica e conforme, ho
notificato, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.P.R. 10-4-1990 n.101 (art. 5 n.2) al sig.
Avv.Enrico N.Dalfino con studio in Bari - Via
Q.Sella n.13 mediante consegna - spedizione di
copia conforme autenticata.



Corte di Appello di Bari

Presidenza

DECRETO N. 312

IL PRESIDENTE

Sulla proposta del Sig. Consigliere dirigente la Pretura circondariale di Bari di nomina, per il triennio 1995 - 1997, della sig.ra Angela STRAZIOTA a conciliatore del Comune di Modugno.

Ritenuto che la persona designata possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge e che ricorre la necessità della nomina.

P. T. M.

Applicati gli artt. 23 e 24 ord. gd. 03-01-1941 n° 12; 10 n° 2 L. 24-03-1958 n° 195; 38 D.P.R. 16-09-1958 n° 916 nonché la deliberazione di delega del CSM prot. n. -P-94-21060 del 30 novembre 1994.

1. Nomina conciliatore del Comune di Modugno la sig.ra STRAZIOTA Angela.

2. Manda alla segreteria per la comunicazione, al Presidente del Tribunale di Bari, al Consigliere dirigente la Pretura circondariale di Bari e all'interessata.

Così deciso in Bari il 10 marzo 1995.

LA SEGRETARIA

(Nicola Triggiani)

IL PRESIDENTE

(Luigi De Marco)

Per copia conforme

Bari, 13 MAR. 1995

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Nicoretta Triggiani

PER CORTI CONVENIENTI

Modugno

IL DIRIGENTE
Economico/Procuratore



COPIA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

Palazzo di Giustizia

BARI

PRATICANTI PROCURATORI

AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari, nella
adunanza del 07-10-93;

Vista la domanda del dott. **STRAZIOTA ANGELA** nato a **BARI** il
14-10-68, laureato in giurisprudenza nella Università di **BARI** il **06-07-92**,
iscritto in data **17-09-92** nel Registro Speciale dei Praticanti Procuratori legali
tenuto da questo Consiglio ed esaminata la documentazione esibita;

Visto il certificato rilasciato dall' **AVV.GAETANO MARTUCCI**
ZECCA il quale attesta che il richiedente ha frequentato il proprio studio per
gli effetti della pratica a decorrere dalla predetta data di iscrizione nel Registro
Speciale;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti (artt. 1 e 5 del R.D.
22-1-1934 n.37) e visto l'art. 1 della legge 24-7-1985 n. 406 (nuovo testo
dell'art. 8 del R.D.L. 27-11-1933 n.1578) e art. 10 Legge 27-6-1988 n.242,

AMMETTE

il dott. **STRAZIOTA ANGELA**

ad esercitare il patrocinio innanzi alle Preture del Distretto della Corte di
Appello di Bari per un periodo di sei anni; con avvertimento che non potrà
svolgere l'attività professionale prima della prestazione del giuramento prescritto
dall'art.1 della legge 24-7-1985 n.406 e che, se detto giuramento non sarà

prestato, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, sarà disposta la sua cancellazione dal Registro, ai sensi dell'art. 14 lett. d) del R.D. 22-1-1934 n.37.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Alberto Bagnoli)

f.to Avv. Alberto Bagnoli

Per copia conforme:

Bari, li 11 ottobre 1993

IL PRESIDENTE

(Avv. Gabriele Damascelli)

f.to Avv. Gabriele Damascelli

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Alberto Bagnoli)



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno

del mese di _____, in Bari.

Sulla istanza dell'avv. Gabriele Damascelli, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari;

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Bari, per legale scienza e per tutti gli effetti di legge, ho notificato l'antescritta delibera:

- al signor dott. **STRAZIOTA ANGELA** residente in **MODUGNO- VIA**

FIUME 60 mediante consegna - spedizione di copia conforme autenticata

e mani
meo
se

- al signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di
Bari, mediante consegna di copia conforme autenticata, nel suo ufficio in Bari, a
mani

Avv. ANGELA STRAZIOTA
Studio: Via Imbriani, 10 - Tel. 5328336
Abit.: Via Fiume, 60 - Tel. 5325555
70026 MODUGNO (BA)
Partita IVA: 04763300722

Modugno, 20.2.1998

A S.E. il PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

La sottoscritta Avv. Angela Straziota, nominata da S.E. Giudice Conciliatore del Comune di Modugno con decreto n. 312 del 10/3/1995 per il triennio 1995-1997 e a tutt'oggi in carica per definire giudizi ancora pendenti, poichè in data 29/1/1998 il Comune di Modugno le ha conferito l'incarico professionale di Dirigente VI° Settore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dal 2.2.1998 al 31.12.1998,

CHIEDE

di sapere se tale incarico sia compatibile con la carica di Giudice Conciliatore.

Deferenti ossequi.

IL GIUDICE CONCILIATORE

dott.ssa Angela Straziota



RICEVUTA

Accettazione RACCOMANDATA

È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate: l'Ente Poste non ne risponde

Compilare, a cura del mittente, a macchina o in carattere stampatello

DESTINATARIO	A S.E. IL PRIMO PRESIDENTE DELLA		
	CORTE D'APPELLO DI BARI		
	VIA / PIAZZA		
	N. CIV. PROV.		
MITTENTE	AW. ANGELA STANZIATA		
	VIA FINE		
	70026 MODUGNO		
	N. CIV. PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI ☐ Espresso ☐ Via aerea ☒ A.R. ☐ Assegno L. (in lire)			

20-08-88

Tasse

Bollo (accettazione manuale)

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

A.R.

del: N. 10509603273-661 L. 11

spedito il 26.8.88

dall'Ufficio di MODUGNO

indirizzata a **A.S.E. IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI**

della: ☒ Raccomandata ☐ Vaglia ☐ Assicurata ☐ Pacco

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il 28-8-88

Firma dell'incassatore della distribuzione o del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento

Stampa: VIA E. FILIPPO MOSCA 862-88 BARI

COPIA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

Palazzo di Giustizia

BARI

Iscrizione nel Registro dei Praticanti Procuratori

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori
di Bari, nella adunanza del 17/9/1992;

Vista la domanda del dott. STRAZIOTA Angela, nato a
Carbonara di Bari il 14/10/1968, laureato in
giurisprudenza nella Università di Bari il 6/7/1992;

Visti i documenti allegati e il certificato rilasciato
da Avv. Enrico N. Dalfino il quale attesta di avere
ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per
gli effetti della pratica;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti
(art. 1 del R.D. 22-1-1934 n.37) e visti l'art. 1 della legge
24-7-1985 n.406 (nuovo testo dell'art. 8 del R.D.L. 27-11-
1933 n.1578) e il D.P.R. 10-4-1990 n.101,

O R D I N A

la iscrizione del dott. STRAZIOTA Angela
nel Registro dei Praticanti Procuratori.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO **IL PRESIDENTE f.f.**
(Avv. Alberto Bagnoli) (Avv. Carlo Schiavoni)

f.to Avv. Alberto Bagnoli f.to Avv. Carlo Schiavoni

Bari, lì

(Avv. Alberto Bagnoli)

v. Albert

PROCESSIONI
R.

L'anno millenovecentonovantadue , il giorno
del mese di 8/10/82 , in Bari.

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario
dell'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello
di Bari, per legale scienza e per tutti gli effetti
di legge, ho notificato l'antescritta delibera:

- al	signor dott. STRAZIOTA Angela
residente in	Modugno(BA) - Via Fiume n.60 mediante
consegna	- spedizione di copia conforme

~~autenticata~~

Willa

- al signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il
Tribunale di Bari, mediante consegna di copia
conforme autenticata, nel suo ufficio in
Bari, a mani e

Altra copia, autentica e conforme, ho
notificato, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.P.R. 10-4-1990 n.101 (art. 5 n.2) al sig.
Avv.Enrico N.Dalfino con studio in Bari - Via
Q.Sella n.13 mediante consegna - spedizione di
copia conforme autenticata.



Corte di Appello di Bari

Presidenza

DECRETO N. 312

IL PRESIDENTE

Sulla proposta del Sig. Consigliere dirigente la Pretura circondariale di Bari di nomina, per il triennio 1995 - 1997, della sig.ra Angela STRAZIOTA a conciliatore del Comune di Modugno.

Ritenuto che la persona designata possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge e che ricorre la necessità della nomina.

P. T. M.

Applicati gli artt. 23 e 24 ord. gd. 03-01-1941 n° 12; 10 n° 2 L. 24-03-1958 n° 195; 38 D.P.R. 16-09-1958 n° 916 nonché la deliberazione di delega del CSM prot. n. -P-94-21060 del 30 novembre 1994.

1. Nomina conciliatore del Comune di Modugno la sig.ra STRAZIOTA Angela.

2. Manda alla segreteria per la comunicazione, al Presidente del Tribunale di Bari, al Consigliere dirigente la Pretura circondariale di Bari e all'interessata.

Così deciso in Bari il 10 marzo 1995.

LA SEGRETARIA

(Nicola Triggiani)

IL PRESIDENTE

(Luigi De Marco)

Per copia conforme

Bari, 13 MAR. 1995

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Nicola Triggiani

PER COPIA CONFORME

Modugno, 13 MAR. 1995

IL DIRIGENTE

Procapio



Bari, li 13 dicembre 1996

IL CONSIGLIERE/SEGRETARIO

(Avv. Alberto Bagnoli)



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno

del mese di , in Bari.

Sulla istanza dell'avv. Gabriele Damascelli, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari;

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Bari, per legale scienza e per tutti gli effetti di legge, ho notificato l'antescritta delibera:

- al signor dott. STRAZIOTA ANGELA residente in MODUGNO- VIA FIUME 60

mediante consegna - spedizione di copia conforme autenticata



- al signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bari, mediante consegna di copia conforme autenticata, nel suo ufficio in Bari, a mani

1975.12.13
A. uff. GIUD.-UFFICIO UNICO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI**Palazzo di Giustizia****BARI****Iscrizione nell'Albo dei Procuratori Legali**

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari, nella adunanza del
21-11-96;**

**Vista la domanda del dott. STRAZIOTA ANGELA, nato ad BARI il 14-10-68,
corredata dai prescritti documenti;**

**Udita la relazione del Consigliere Segretario e considerato che concorrono tutte le
condizioni richieste per la iscrizione nell'Albo dei Procuratori Legali e che non risultano
motivi di incompatibilità;**

**Accertato il pagamento delle tasse per Concessione Governativa e per le Opere di
Assistenza Scolastica Universitaria;**

ORDINA

**la iscrizione del dott. STRAZIOTA ANGELA nell'Albo dei Procuratori Legali di Bari,
con autorizzazione a risiedere in MODUGNO, con anzianità dalla data odierna;
con avvertimento che non potrà svolgere l'attività professionale prima della prestazione del
giuramento prescritto dall'art. 12 del R.D.L. 27-11-1933 n.1578 e che, se detto giuramento
non sarà prestato, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del
presente provvedimento, sarà disposta la sua cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 37
n.5 del citato decreto.**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**IL PRESIDENTE****(Avv. Alberto Bagnoli)****(Avv. Gabriele Damascelli)****f.to Avv. Alberto Bagnoli****f.to Avv. Gabriele Damascelli****Per copia conforme:**

PRETURA SECONDARIALE DI BARI
PRETURA DI MODUGNO

VERBALE DI GIURAMENTO
E DI IMMISSIONE IN FUNZIONI DI GIUDICE CONCILIATORE

L'anno millenovecento 15 MAR 1995 addì
del mese di 15 MAR nella Pretura di

Avanti al Pretore dott. Francesco Ruggiero
assistito dal Cancelliere sottoscritto, è comparso la Signorina Angela Straziota

nominato con decreto in data 10/03/1995
del sig. Presidente della Corte d'Appello di I. A. R. I. Giudice

Conciliatore del Comune di MODUGNO, il quale ha con le for-
me e modalità di Legge, prestato il rituale giuramento, pronunciando la formula:

«Io Angela Straziota giuro di essere fedele alla Repubblica ita-
liana e al suo Capo, di osservare lealmente tutte le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza
i doveri inerenti al mio ufficio».

Dopo di che il signor Pretore ha dichiarato immesso la signorina Angela Straziota
nell'esercizio delle sue funzioni, consegnandogli il relativo decreto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL CANCELLIERE

IL PRETORE

IL PRETORE

(Dott. Francesco Ruggiero)

E' copia conforme all' originale, per uso amministrativo.

IL CANCELLIERE



PER COPIA CONFORME
Modugno, il 15 MAR 1995

IL CANCELLIERE DIRETTORE
(Dott. Angelo Procopio)





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

DECRETOS/PERVAR00

I L S I N D A C O

Considerato che questa Amministrazione ha la necessità di affidare all'esterno, in attesa della copertura definitiva mediante pubblico concorso già in fase di espletamento del posto di Dirigente del VI° Settore, l'incarico di direzione del VI° Settore: Socio Culturale;

Ritenuto opportuno e necessario, data l'importanza del servizio da ricoprire, di ricercare una figura professionale qualificata;

Rilevato che il rapporto di lavoro si inquadrerebbe in quello previsto e disciplinato dagli artt. 49, 2° comma, punto A) e 50, punto 8 del D.P.R. n. 917/1986, dall'art. 409 n. 3 del c.p.c.;

Visto l'art. 36 - comma 5/ter. della Legge 142/90 introdotto dall'art. 13 della legge 25/3/93 n. 81;

Visto l'art. 51 della Legge 142/90 così come modificato dalla Legge n. 127/97;

Visti gli artt. 21 - 1° comma e 26 - 10° comma del vigente Regolamento del personale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 77 del 25.2.95 e successive modifiche;

D E C R E T A

Di attribuire all'avv. ~~Straziota~~ Angela l'incarico di direzione del 6° Settore di questo Comune.

Di riservarsi il diritto di revocare anzitempo l'incarico da entrambe le parti, con comunicazione almeno un mese prima del recesso.

Di definire che l'espletamento del predetto incarico avverrà in via continuativa per il periodo 2.2.1998 - 31.12.1998, garantendo la presenza in servizio in tutti i giorni lavorativi, ed in modo coordinato con il funzionamento degli altri servizi e di tutti gli organi istituzionali, rappresentativi, consultivi e di controllo di questo Ente, nel rispetto di eventuali direttive del sottoscritto e/o del Segretario Generale.

Di definire in particolare le prestazioni del Dirigente incaricato con il presente provvedimento nel modo seguente:

a) pareri di cui all'art. 53 della Legge n. 142/90;



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

- b) determinazioni di liquidazioni;
- c) Presidenza di gare pubbliche di competenza del 6° Settore;
- d) Atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ;

Di fissare il corrispettivo dovuto all'avv. STRAZIOTA Angela in misura pari a £.5.700.000 mensili, oltre IVA e CAP.

Di adottare apposito atto deliberativo per la determinazione del corrispettivo da corrispondere all'avv. STRAZIOTA Angela in misura comunque non inferiore al trattamento economico come sopra specificato, nonchè per l'assunzione del corrispondente impegno di spesa.

Modugno, 23.01.1998

IL SINDACO
Ing. Francesco Bonasia



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

PERVAR03/CONTSTRA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'anno millenovecentonovantotto il giorno Ventisei del mese di gennaio nell'Ufficio della Segreteria Generale del COMUNE di MODUGNO sita in p.zza Del Popolo n.16 C.F. 80000110728, e alla presenza del Segretario Generale del Comune di Modugno, Avv. Domenico Giorgio, tra il sig.ing. Francesco Bonasia, Sindaco del Comune di Modugno e la sig.na STRAZIOTA avv. Angela - C.F.

STR NGL 68R54 B737F

Premesso che la Giunta con atto n.22 del 29.01.1998 (All.A) ha deliberato di conferire alla sig.na STRAZIOTA avv. Angela, nata a Carbonara il 14/10/1968 e residente a Modugno in Via Fiume n. 60, l'incarico professionale di Dirigente del VI° settore con durata presumibile dal 02.02.1998 al 31.12.1998 con facoltà delle parti di recedere dalla presente convenzione anche prima dell'antescritto termine con preavviso di 30 gg. e senza che l'altra parte abbia nulla a pretendere a qualsiasi titolo;

- Il rapporto de quo si configura quale rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed è disciplinato secondo le modalità sotto specificate:

Art.1 - Il rapporto avrà durata dal 02.02.1998 al 31.12.1998, salvo facoltà delle parti di recedere dalla convenzione anche prima dell'antescritto termine con preavviso di 30 gg.;

Art.2 - L'incarico riguarda l'espletamento delle attività connesse alla funzione di Dirigente del VI° Settore, con coordinamento del personale assegnato, ed in via esemplificativa le seguenti prestazioni:

- esprimere pareri sulle proposte di deliberazioni ex art.53 L.142/90;
- determinazioni di liquidazioni;
- Presidenza di gare pubbliche di competenza del VI° Settore;
- Atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- atti di amministrazione e gestione del personale;
- sostituzione in caso di assenza del Segretario Generale anche durante i Consigli Comunali;
- attuazione degli obiettivi programmati dell'Ente;

Art.3 - Le prestazioni professionali saranno raccordate d'intesa con il Segretario Generale agli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale;



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Art.4 - Il professionista incaricato si impegna a non assumere incarichi in contrasto con gli interessi dell'Ente. Ove tale circostanza si verifichi si procederà alla immediata risoluzione del contratto.

Art.5 - Il rapporto di collaborazione di cui al presente atto, va configurato in un rapporto di dipendenza funzionale pur non comportando l'obbligo di osservare l'orario di lavoro del personale dipendente, nè un vincolo di subordinazione gerarchica in senso proprio.

Al professionista incaricato è pertanto affidata, altresì, l'autonoma organizzazione, nel rispetto delle direttive generali purchè venga garantita la presenza in servizio tutti i giorni lavorativi in modo coordinato con il funzionamento degli altri servizi e degli organi istituzionali, rappresentativi, consultivi e di controllo.

Art.6 - Il corrispettivo fissato e convenuto per l'incarico conferito è determinato in £.5.700.000 mensili (al lordo di ritenute oltre la quota INPS a carico del Comune dovuta per legge pari al 6,333% ai sensi della L.n.335/95), senza nessun altro onere contributivo di carattere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Ente, ponendo in essere, il presente incarico, come innanzi precisato, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa così come disciplinato dall'art.49 T.U. delle Imposte Dirette approvato col DPR 22/12/1986 n.917. Resta inteso che non sarà riconosciuto alcun compenso per assenze mensili superiori a due giornate;

Art.7 - Il pagamento dei corrispettivi mensili si come convenuti avverrà dietro presentazione di fattura (ricevuta) rilasciata dal professionista incaricato;

Art.8 - La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 131/86.

avv. Angela STRAZIOTA

IL SINDACO

ing. Francesco BONASIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Domenico GIORGIO

PRETURA SECONDARIALE DI BARI
PRETURA DI MODUGNO

VERBALE DI GIURAMENTO
E DI IMMISSIONE IN FUNZIONI DI _____ GIUDICE CONCILIATORE

L'anno millenovecento _____ addì _____
del mese di _____ nella Pretura di _____

Avanti al Pretore dott. Francesco Ruggiero
assistito dal Cancelliere sottoscritto, è comparso la Signorina Angela Straziota

_____ nominato con decreto in data 10/03/1995
del sig. Presidente della Corte d'Appello di BARI, _____ Giudice

Conciliatore del Comune di MODUGNO, il quale ha con le forme e modalità di Legge, prestato il rituale giuramento, pronunciando la formula:

«Io Angela Straziota giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente tutte le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio».

Dopo di che il signor Pretore ha dichiarato immesso la signorina Angela Straziota nell'esercizio delle sue funzioni, consegnandogli il relativo decreto.

Letto, confermato e sottoscritto

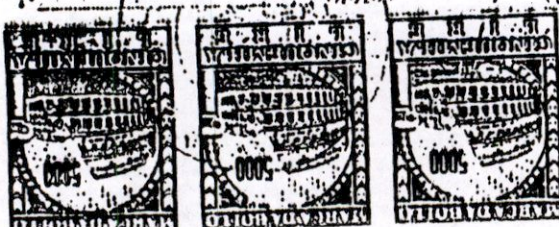
IL CANCELLIERE

IL PRETORE
IL PRETORE

(Dott. Francesco Ruggiero)

E' copia conforme all' originale, per uso amministrativo.

IL CANCELLIERE



PER COPIA CONFORME
Modugno, li 15 MAR. 1995

IL CANCELLIERE DIRETTORE
(Dott. Angelo Procopio)



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

Palazzo di Giustizia

B A R I

PRATICANTI PROCURATORI

AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari, nella
adunanza del 07-10-93;

Vista la domanda del dott. **STRAZIOTA ANGELA** nato a **BARI** il
14-10-68, laureato in giurisprudenza nella Università di **BARI** il **06-07-92**,
iscritto in data **17-09-92** nel Registro Speciale dei Praticanti Procuratori legali
tenuto da questo Consiglio ed esaminata la documentazione esibita;

Visto il certificato rilasciato dall' **AVV.GAETANO MARTUCCI**
ZECCA il quale attesta che il richiedente ha frequentato il proprio studio per
gli effetti della pratica a decorrere dalla predetta data di iscrizione nel Registro
Speciale;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti (artt. 1 e 5 del R.D.
22-1-1934 n.37) e visto l'art. 1 della legge 24-7-1985 n. 406 (nuovo testo
dell'art. 8 del R.D.L. 27-11-1933 n.1578) e art. 10 Legge 27-6-1988 n.242,

A M M E T T E

il dott. **STRAZIOTA ANGELA**

ad esercitare il patrocinio innanzi alle Preture del Distretto della Corte di
Appello di Bari per un periodo di sei anni; con avvertimento che non potrà
svolgere l'attività professionale prima della prestazione del giuramento prescritto
dall'art.1 della legge 24-7-1985 n.406 e che, se detto giuramento non sarà

prestato, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, sarà disposta la sua cancellazione dal Registro, ai sensi dell'art.14 lett. d) del R.D. 22-1-1934 n.37.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Avv. Alberto Bagnoli)

(Avv. Gabriele Damascelli)

f.to Avv. Alberto Bagnoli

f.to Avv. Gabriele Damascelli

Per copia conforme:

Bari, li 11 ottobre 1993

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Alberto Bagnoli)



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno

del mese di _____, in Bari.

Sulla istanza dell'avv. Gabriele Damascelli, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari;

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Bari, per legale scienza e per tutti gli effetti di legge, ho notificato l'antescritta delibera:

- al signor dott. **STRAZIOTA ANGELA** residente in **MODUGNO- VIA FIUME 60** mediante consegna - spedizione di copia conforme autenticata

e mani
meo
se

- al signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di
Bari, mediante consegna di copia conforme autenticata, nel suo ufficio in Bari, a
mani

Bari, li 13 dicembre 1996

IL CONSIGLIERE/SEGRETARIO

(Avv. Alberto Bagnoli)



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno

del mese di , in Bari.

Sulla istanza dell'avv. Gabriele Damascelli, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari;

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Bari, per legale scienza e per tutti gli effetti di legge, ho notificato l'antescritta delibera:

- al signor dott. STRAZIOTA ANGELA residente in MODUGNO- VIA FIUME 60

mediante consegna - spedizione di copia conforme autenticata



- al signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bari, mediante consegna di copia conforme autenticata, nel suo ufficio in Bari, a mani

1975.12.13
A. uff. GIUD.-UFFICIO UNICO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI**Palazzo di Giustizia****BARI****Iscrizione nell'Albo dei Procuratori Legali****Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari, nella adunanza del****21-11-96;**

Vista la domanda del dott. **STRAZIOTA ANGELA**, nato ad **BARI** il **14-10-68**,
corredata dai prescritti documenti;

Udita la relazione del Consigliere Segretario e considerato che concorrono tutte le
condizioni richieste per la iscrizione nell'Albo dei Procuratori Legali e che non risultano
motivi di incompatibilità;

Accertato il pagamento delle tasse per Concessione Governativa e per le Opere di
Assistenza Scolastica Universitaria;

ORDINA

la iscrizione del dott. **STRAZIOTA ANGELA** nell'Albo dei Procuratori Legali di Bari,
con autorizzazione a risiedere in **MODUGNO**, con anzianità dalla data odierna;
con avvertimento che non potrà svolgere l'attività professionale prima della prestazione del
giuramento prescritto dall'art. 12 del R.D.L. 27-11-1933 n.1578 e che, se detto giuramento
non sarà prestato, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del
presente provvedimento, sarà disposta la sua cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 37
n.5 del citato decreto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**IL PRESIDENTE****(Avv. Alberto Bagnoli)****(Avv. Gabriele Damascelli)****f.to Avv. Alberto Bagnoli****f.to Avv. Gabriele Damascelli****Per copia conforme:**

Avv. ANGELA STRAZIOTA
Studio: Via Imbriani, 10 - Tel. 5328336
Abit.: Via Fiume, 60 - Tel. 5325555
70026 MODUGNO (BA)
Partita IVA: 04763300722

Modugno, 20.2.1998

A S.E. il PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

La sottoscritta Avv. Angela Straziota, nominata da S.E. Giudice Conciliatore del Comune di Modugno con decreto n. 312 del 10/3/1995 per il triennio 1995-1997 e a tutt'oggi in carica per definire giudizi ancora pendenti, poichè in data 29/1/1998 il Comune di Modugno le ha conferito l'incarico professionale di Dirigente VI° Settore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dal 2.2.1998 al 31.12.1998,

CHIEDE

di sapere se tale incarico sia compatibile con la carica di Giudice Conciliatore.

Deferenti ossequi.

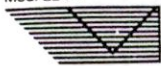
IL GIUDICE CONCILIATORE

dott.ssa Angela Straziota



Mod. 22 - R

cod. 008150

Poste
Italiane

Ente Pubblico Economico

RICEVUTA

Accettazione RACCOMANDATA

E' vietato includere denaro e valori nelle raccomandate: l'Ente Poste non ne risponde

Compilare, a cura del mittente, a macchina o in carattere stampatello

DESTINATARIO	A.S.E. 20 PRIMO MODULO		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P. COMUNE PROV. N. CIV.		
MITTENTE	A.W. ANGELA STANZETTA		
	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P. COMUNE PROV. N. CIV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI ☐ Espresso ☐ Via aerea ☐ A.R. ☐ Assegno L. (in cifre)			

20-28

Tasse

Bollo
(accettazione manuale)

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISGOSSIONE

A.R.

del: N. 105096032736 di L. 26.2.1998
 spedito il 26.2.1998
 dall'Ufficio di MODULO
 indirizzato a A.S.E. il PRIMO PRESIDENTE DELLA
 CORTE D'APPELLO DI BARI

della:
☒ Raccomandata ☐ Vaglia
☐ Assicurata ☐ Pacco

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il

Firma

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.

Roma - Ital. Poligr. e Zecca dello Stato - P.V.

COPIA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

Palazzo di Giustizia

BARI

Iscrizione nel Registro dei Praticanti Procuratori

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori
di Bari, nella adunanza del 17/9/1992;

Vista la domanda del dott. STRAZIOTA Angela, nato a
Carbonara di Bari il 14/10/1968, laureato in
giurisprudenza nella Università di Bari il 6/7/1992;

Visti i documenti allegati e il certificato rilasciato
da Avv. Enrico N. Dalfino il quale attesta di avere
ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per
gli effetti della pratica;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti
(art. 1 del R.D. 22-1-1934 n.37) e visti l'art. 1 della legge
24-7-1985 n.406 (nuovo testo dell'art. 8 del R.D.L. 27-11-
1933 n.1578) e il D.P.R. 10-4-1990 n.101,

O R D I N A

la iscrizione del dott. STRAZIOTA Angela
nel Registro dei Praticanti Procuratori.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.
(Avv. Alberto Bagnoli) (Avv. Carlo Schiavoni)
f.to Avv. Alberto Bagnoli f.to Avv. Carlo Schiavoni

Per copia conforme:

Bari, lì

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Alberto Bagnoli)



[Handwritten signature]

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentonovantadue , il giorno
del mese di *21/12/82* , in Bari.

Sulla istanza dell'avv. Gabriele Damascelli
in qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati
e Procuratori di Bari;

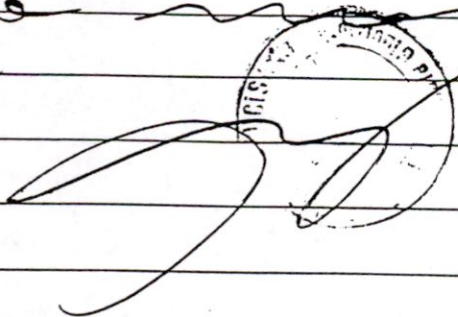
Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario
dell'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello
di Bari, per legale scienza e per tutti gli effetti
di legge, ho notificato l'antescritta delibera:

- al signor dott. STRAZIOTA Angela
residente in Modugno(BA) - Via Fiume n.60 mediante

consegna - ~~spedizione~~ di copia conforme

autenticata

[Handwritten signature]



- al signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il
Tribunale di Bari, mediante consegna di copia
conforme autenticata, nel suo ufficio in
Bari, a mani e

Altra copia, autentica e conforme, ho
notificato, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.P.R. 10-4-1990 n.101 (art. 5 n.2) al sig.
Avv.Enrico N.Dalfino con studio in Bari - Via
Q.Sella n.13 mediante consegna - spedizione di
copia conforme autenticata.



Corte di Appello di Bari

Presidenza

DECRETO N. 312

IL PRESIDENTE

Sulla proposta del Sig. Consigliere dirigente la Pretura circondariale di Bari di nomina, per il triennio 1995 - 1997, della sig.ra Angela STRAZIOTA a conciliatore del Comune di Modugno.

Ritenuto che la persona designata possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge e che ricorre la necessità della nomina.

P. T. M.

Applicati gli artt. 23 e 24 ord. gd. 03-01-1941 n° 12; 10 n° 2 L. 24-03-1958 n° 195; 38 D.P.R. 16-09-1958 n° 916 nonché la deliberazione di delega del CSM prot. n. -P-94-21060 del 30 novembre 1994.

1. Nomina conciliatore del Comune di Modugno la sig.ra STRAZIOTA Angela.

2. Manda alla segreteria per la comunicazione, al Presidente del Tribunale di Bari, al Consigliere dirigente la Pretura circondariale di Bari e all'interessata.

Così deciso in Bari il 10 marzo 1995.

LA SEGRETARIA

(Nicola Triggiani)

IL PRESIDENTE

(Luigi De Marco)

Per copia conforme

Bari, 13 MAR. 1995

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Nicotetta Triggiani

PER COME

Modugno

IL DIRIGENTE
Gennaro Procapio



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI**Palazzo di Giustizia****BARI**

Iscrizione nell'Albo dei Procuratori Legali

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari, nella adunanza del
21-11-96;

Vista la domanda del dott. **STRAZIOTA ANGELA**, nato ad **BARI** il **14-10-68**,
corredata dai prescritti documenti;

Udita la relazione del Consigliere Segretario e considerato che concorrono tutte le
condizioni richieste per la iscrizione nell'Albo dei Procuratori Legali e che non risultano
motivi di incompatibilità;

Accertato il pagamento delle tasse per Concessione Governativa e per le Opere di
Assistenza Scolastica Universitaria;

ORDINA

la iscrizione del dott. **STRAZIOTA ANGELA** nell'Albo dei Procuratori Legali di Bari,
con autorizzazione a risiedere in **MODUGNO**, con anzianità dalla data odierna;
con avvertimento che non potrà svolgere l'attività professionale prima della prestazione del
giuramento prescritto dall'art. 12 del R.D.L. 27-11-1933 n.1578 e che, se detto giuramento
non sarà prestato, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del
presente provvedimento, sarà disposta la sua cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 37
n.5 del citato decreto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**IL PRESIDENTE**

(Avv. Alberto Bagnoli)

(Avv. Gabriele Damascelli)

f.to Avv. Alberto Bagnoli

f.to Avv. Gabriele Damascelli

Per copia conforme:

Bari, li 13 dicembre 1996

IL CONSIGLIERE/SEGRETARIO

(Avv. Alberto Bagnoli)



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno

del mese di , in Bari.

Sulla istanza dell'avv. Gabriele Damascelli, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari;

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Bari, per legale scienza e per tutti gli effetti di legge, ho notificato l'antescritta delibera:

- al signor dott. **STRAZIOTA ANGELA** residente in **MODUGNO- VIA FIUME 60**

mediante consegna - spedizione di copia conforme autenticata



- al signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bari, mediante consegna di copia conforme autenticata, nel suo ufficio in Bari, a mani

147210.100
A. UFF. GIUD.-UFFICIO UNICO
di via vecchia

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

Palazzo di Giustizia

B A R I

PRATICANTI PROCURATORI

AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari, nella
adunanza del **07-10-93**;

Vista la domanda del dott. **STRAZIOTA ANGELA** nato a **BARI** il
14-10-68, laureato in giurisprudenza nella Università di **BARI** il **06-07-92**,
iscritto in data **17-09-92** nel Registro Speciale dei Praticanti Procuratori legali
tenuto da questo Consiglio ed esaminata la documentazione esibita;

Visto il certificato rilasciato dall' **AVV.GAETANO MARTUCCI**
ZECCA il quale attesta che il richiedente ha frequentato il proprio studio per
gli effetti della pratica a decorrere dalla predetta data di iscrizione nel Registro
Speciale;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti (artt. 1 e 5 del R.D.
22-1-1934 n.37) e visto l'art. 1 della legge 24-7-1985 n. 406 (nuovo testo
dell'art. 8 del R.D.L. 27-11-1933 n.1578) e art. 10 Legge 27-6-1988 n.242,

A M M E T T E

il dott. **STRAZIOTA ANGELA**

ad esercitare il patrocinio innanzi alle Preture del Distretto della Corte di
Appello di Bari per un periodo di sei anni; con avvertimento che non potrà
svolgere l'attività professionale prima della prestazione del giuramento prescritto
dall'art.1 della legge 24-7-1985 n.406 e che, se detto giuramento non sarà

prestato, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, sarà disposta la sua cancellazione dal Registro, ai sensi dell'art.14 lett. d) del R.D. 22-1-1934 n.37.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Avv. Alberto Bagnoli)

(Avv. Gabriele Damascelli)

f.to Avv. Alberto Bagnoli

f.to Avv. Gabriele Damascelli

Per copia conforme:

Bari, li 11 ottobre 1993

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Alberto Bagnoli)

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno

del mese di , in Bari.

Sulla istanza dell'avv. Gabriele Damascelli, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari;

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Bari, per legale scienza e per tutti gli effetti di legge, ho notificato l'antescritta delibera:

- al signor dott. **STRAZIOTA ANGELA** residente in **MODUGNO- VIA FIUME 60** mediante consegna - spedizione di copia conforme autenticata

e man. l'ho consegnata nel mio ufficio

[Signature]



- al signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di
Bari, mediante consegna di copia conforme autenticata, nel suo ufficio in Bari, a
mani



Avv. ANGELA STRAZIOTA
Studio: Via Imbriani, 10 - Tel. 5328336
Abit.: Via Fiume, 60 - Tel. 5325555
70026 MODUGNO (BA)
Partita IVA: 04763300722

Modugno, 20.2.1998

A S.E. il PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

La sottoscritta Avv. Angela Straziota, nominata da S.E. Giudice Conciliatore del Comune di Modugno con decreto n. 312 del 10/3/1995 per il triennio 1995-1997 e a tutt'oggi in carica per definire giudizi ancora pendenti, poichè in data 29/1/1998 il Comune di Modugno le ha conferito l'incarico professionale di Dirigente VI° Settore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dal 2.2.1998 al 31.12.1998,

CHIEDE

di sapere se tale incarico sia compatibile con la carica di Giudice Conciliatore.

Deferenti ossequi.

IL GIUDICE CONCILIATORE

dott.ssa Angela Straziota



Ente Pubblico Economico

RICEVUTA

Accettazione RACCOMANDATA

E' vietato includere denaro e valori nelle raccomandate: l'Ente Poste non ne risponde

Compilare, a cura del mittente, a macchina o in carattere stampatello

DESTINATARIO	A.S.E. 20 PRIMO PRESIDENTE DELLA		
	CORTI D'APPELLO DI BARI		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P. COMUNE		
MITTENTE	AW. ANGELA STRAZIOTA		
	VIA FINE		
	70026 MODUGNO		
	C.A.P. COMUNE		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
☐ Espresso ☐ Via aerea ☒ A.R. ☐ Assegno L. (in cifre)			

20-28

Bollo
(accettazione manuale)

Tasse

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

del: N. 105096032736 di L. 11.11.98
spedito il 26.12.1998
dall'Ufficio di MODUGNO

indirizzata a A.S.E. il PRIMO PRESIDENTE DELLA
CORTI D'APPELLO DI BARI

☒ Raccomandata ☐ Vaglia
☐ Assicurata ☐ Pacco

A.R.

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il 26-12-98

Firma dell'Incaricato della distribuzione del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.

Roma - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - P.V.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

Palazzo di Giustizia

BARI

PRATICANTI PROCURATORI

AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari, nella
adunanza del 07-10-93;

Vista la domanda del dott. **STRAZIOTA ANGELA** nato a **BARI** il
14-10-68, laureato in giurisprudenza nella Università di **BARI** il **06-07-92**,
iscritto in data **17-09-92** nel Registro Speciale dei Praticanti Procuratori legali
tenuto da questo Consiglio ed esaminata la documentazione esibita;

Visto il certificato rilasciato dall' **AVV.GAETANO MARTUCCI**
ZECCA il quale attesta che il richiedente ha frequentato il proprio studio per
gli effetti della pratica a decorrere dalla predetta data di iscrizione nel Registro
Speciale;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti (artt. 1 e 5 del R.D.
22-1-1934 n.37) e visto l'art. 1 della legge 24-7-1985 n. 406 (nuovo testo
dell'art. 8 del R.D.L. 27-11-1933 n.1578) e art. 10 Legge 27-6-1988 n.242,

A M M E T T E

il dott. **STRAZIOTA ANGELA**

ad esercitare il patrocinio innanzi alle Preture del Distretto della Corte di
Appello di Bari per un periodo di sei anni; con avvertimento che non potrà
svolgere l'attività professionale prima della prestazione del giuramento prescritto
dall'art.1 della legge 24-7-1985 n.406 e che, se detto giuramento non sarà

prestato, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, sarà disposta la sua cancellazione dal Registro, ai sensi dell'art.14 lett. d) del R.D. 22-1-1934 n.37.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Alberto Bagnoli)

f.to Avv. Alberto Bagnoli

Per copia conforme:

Bari, li 11 ottobre 1993

IL PRESIDENTE

(Avv. Gabriele Damascelli)

f.to Avv. Gabriele Damascelli

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Alberto Bagnoli)



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno

del mese di _____, in Bari.

Sulla istanza dell'avv. Gabriele Damascelli, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari;

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Bari, per legale scienza e per tutti gli effetti di legge, ho notificato l'antescritta delibera:

- al signor dott. **STRAZIOTA ANGELA** residente in **MODUGNO- VIA**

FIUME 60 mediante consegna - spedizione di copia conforme autenticata

*e consegnata in mano
al signor dott. Straziota Angela
il 11/10/93*

- al signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di
Bari, mediante consegna di copia conforme autenticata, nel suo ufficio in Bari, a
mani

PRETURA SECONDARIALE DI BARI
PRETURA DI MODUGNO

VERBALE DI GIURAMENTO

E DI IMMISSIONE IN FUNZIONI DI GIUDICE CONCILIATORE

L'anno millenovecento 15 MAR 1995 addì 15
del mese di MAR nella Pretura di MODUGNO

Avanti al Pretore dott. Francesco Ruggiero
assistito dal Cancelliere sottoscritto, è comparso la Signorina Angela Straziota
nominato con decreto in data 10/03/1995

del sig. Presidente della Corte d'Appello di BARI, Giudice
Conciliatore del Comune di MODUGNO, il quale ha con le for-
me e modalità di Legge, prestato il rituale giuramento, pronunciando la formula:

« Io Angela Straziota giuro di essere fedele alla Repubblica ita-
liana e al suo Capo, di osservare lealmente tutte le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza
i doveri inerenti al mio ufficio ».

Dopo di che il signor Pretore ha dichiarato immesso la signorina Angela
Straziota nell'esercizio delle sue funzioni, consegnandogli il relativo decreto.

Letto, confermato e sottoscritto

Letto e sottoscritto
Angela Straziota

IL CANCELLIERE

[Firma]

IL PRETORE

IL PRETORE

(Dott. Francesco Ruggiero)

[Firma]

E' copia conforme all' originale, per uso amministrativo.

IL CANCELLIERE



PER COPIA CONFORME
Modugno, il 15 MAR 1995

IL CANCELLIERE DIRETTORE
(Dott. Enrico Procopio)

